

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE

DEGLI ALUNNI CON

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Referente per il presente documento:

Docenti Funzione Strumentale per l'Inclusione



INDICE

INTRODUZIONE

FINALITA' PROTOCOLLO ACCOGLIENZA

PRASSI CONDIVISE

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALUNNI BES

AZIONI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

DOCUMENTAZIONE ALUNNI BES

Alunni con disabilità (Legge 104/1992)

DIAGNOSI-PEI-VALUTAZIONE- PDF

Alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA certificati Legge 170/2010)

PDP - LA CERTIFICAZIONE

GLI ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO LINGUISTICO E CULTURALE Valutazione alunni stranieri

ALUNNI PLUSDOTATI O AD ALTO POTENZIALE

INVALSI

STRUMENTI FUNZIONALI

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA

INTRODUZIONE

Il protocollo per l'accoglienza è un documento elaborato dalla Commissione per l'inclusione, approvato dal Collegio dei Docenti e inserito nel P.T.O.F. dell'Istituto. La proposta di definire un Protocollo per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) nasce dall'esigenza di individuare e adottare pratiche inclusive chiare e condivise dall'intera comunità scolastica. Tale Protocollo è rivolto agli alunni che necessitano di una speciale attenzione in riferimento al profilo della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e a quello dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Pone i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento, in un ottica ICF.

FINALITA' del Protocollo di Accoglienza:

- Garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;
- Favorire il successo scolastico, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- Ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- Garantire la continuità del processo formativo fra i tre ordine di scuola (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado).
- Formare ed informare il personale docente

Il Protocollo di Accoglienza delinea PRASSI CONDIVISE di carattere:

- **amministrativo e burocratico:** acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale;
- **comunicativo e relazionale:** prima conoscenza dell'alunno e sua accoglienza all'interno della nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di classe, Commissioni di lavoro);
- **educativo- didattico:** incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola; formazione delle classi e assegnazione alla classe, coinvolgimento del consiglio di classe e dei genitori, predisposizione di percorsi individualizzati, differenziati, personalizzati;
- **sociale:** rapporti e collaborazione della scuola con il territorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'adozione del Protocollo di Accoglienza degli alunni con BES consente di attuare le indicazioni normative vigenti che si riferiscono a:

- Art. 3 della Costituzione Italiana;
- Art. 34 della Costituzione italiana;
- Legge Quadro n. 104/1992 e successivi decreti applicativi;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 – Atto di indirizzo e coordinamentorelativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
- Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Legge n. 40 del 6 marzo 1998 – Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge n. 189 del 30 luglio 2002 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 – Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
- La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la L. 18/2009;
- Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 – Linee guida sull'integrazione degli alunni con disabilità;
- Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 – Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
- Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 – Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico. La Legge riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) e sancisce la necessità di:
 - favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
 - incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
 - assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
- Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 – Il decreto, recante il Regolamento applicativo della L.170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), porta in allegato le Linee-Guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante dello stesso

- decreto (art. 3);
- Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Con il termine BES si intendono:
- alunni con disabilità
 - alunni con DSA
 - alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
- Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con BES;
- NOTA MIUR 27.06.2013, PROT. N. 1551 – Piano Annuale per l'Inclusività;
- Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013;
- Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti;
- Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 – Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
- Nota prot n° 7443 del 18 dicembre 2014;
- DPCM 185/2006 - "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap" in riferimento alla Legge 289/2002;
- 2008 - Intesa Stato Regioni sulle modalità ed i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno disabile finalizzata a coordinare gli interventi delle varie istituzioni pubbliche coinvolte nell'integrazione attraverso accordi di programma (regionali, provinciali, territoriali);
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (del 4 agosto 2009);
- DPR 22/2009 - "Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni";
- Legge 107/2015;
- D.Lgs. 13 aprile 2017 n.66;
- Nota USR ER n. 2396 del 12 febbraio 2018
- Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 (L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno).
- D.Lgs. 7 agosto 2019.
- D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020 (Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.)
- Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021 (Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182).

- Nota USR ER n. 1300 del 25 gennaio 2021 (Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182: “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” - Prime indicazioni)
- D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021
- Nota MI n. 2044 del 17 settembre 2021 (Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022.)

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

All’interno del protocollo d’accoglienza si individuano le diverse tipologie di BES. I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono quelle particolari esigenze educative che possono manifestare gli alunni, anche solo per determinati periodi, “per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012).

Tale direttiva riassume i BES in tre grandi gruppi :

- **DISABILITÀ** (L. 104/1992): minorati della vista, minorati dell’uditivo, minorati psicofisici;
- **DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI** (da distinguere in DSA, tutelati dalla L. 170/2010, ADHD, Disturbo Oppositorio Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza), con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10), sotto la categoria generale F.81
- **SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE**
 - **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
 - **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
 - **linguistico:** legato alla non conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

AZIONI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

Azioni a livello di singola istituzione scolastica

L'istituto garantisce il processo di inclusione seguendo le indicazioni date dalla direttiva, attraverso l'impiego di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti all'interno della scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, personale educativo assistenziale, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente una circolarità nelle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e di intervento sulle criticità all'interno delle singole classi. Per tale motivo all'interno della scuola è stato costituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla L.53/2003, attraverso la programmazione di un "Piano Annuale per l'Inclusione". Il Gruppo di lavoro per l'inclusione risulta composto da:

Dirigente scolastico: ha compiti gestionali, organizzativi, consultivi; individua le risorse interne ed esterne alla scuola per rispondere alle esigenze di inclusione; promuove attività di formazione/aggiornamento; cura il raccordo con le diverse realtà territoriali sui temi e le problematiche relative all'inclusione dei propri alunni.

Referente BES: fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti e indicazioni su strumenti compensativi e misure dispensative; collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con BES; diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento.

Coordinatori per le attività di sostegno: collabora con il Dirigente Scolastico e il GLH d'Istituto per l'assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno; organizza e programma gli incontri tra esperti dell'ASL, scuola e famiglia; coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso dell'anno scolastico; gestisce i fascicoli personali degli alunni diversamente abili; gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole; richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari.

Docenti di sostegno: partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione; cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; svolge il ruolo di mediatore dei contenuti relazionali e didattici; collabora con gli insegnanti affinché l'iter formativo

dell'alunno possa continuare anche nelle ore in cui non è presente; cura i rapporti con la famiglia, gli esperti della ASL, gli operatori del Comune; e compila le documentazioni previste.

Docenti curricolari: accolgono l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione; partecipano alla programmazione e alla valutazione individualizzata; collaborano alla stesura del PEI/PDP e predispongono interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno con bisogni educativi speciali.

Personale educativo: fornisce supporto all'utilizzo di strumenti didattici; funge da mediatore nella relazione con i pari e nella comunicazione con gli adulti.

Coordinatori di classe: svolge il ruolo di mediatore fra la famiglia, l'alunno e il Consiglio di Classe hanno il compito di raccogliere tutte le osservazioni di ogni singolo docente ed è il docente referente in caso di alunni con BES.

Operatori A.T.A.: gestiscono ed espletano le pratiche burocratiche (trasmissione delle documentazioni, comunicazioni ai docenti e alle famiglie, ecc.).

Assistente di base: provvede all'accesso e all'uscita da scuola, aiuta l'alunno diversamente abile relativamente ai bisogni primari.

Organi collegiali

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione.

Collegio docenti : il collegio docenti ha il compito di discutere ed approvare il PAI, le proposte e i progetti del GLI.

Consiglio di classe: ha il compito di individuare le strategie più idonee al contesto classe, inoltre discute ed approva il PDP e il PEI.

ACCOGLIENZA

ALUNNI CON DISABILITÀ (LEGGE 104/1992)

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di "handicap" a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che "la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che

impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri". L'art. 24, infine, riconosce "il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera". La certificazione di disabilità viene redatta dai medici specialisti dall'Azienda U.S.L. (U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza). Attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, viene formulata una diagnosi della patologia secondo la *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD 10) e si propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile. A tal fine, l'Azienda U.S.L. ((U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) redige una Certificazione/Diagnosi Clinica (ai sensi art. 12 - 13 Legge 104/92) e una Diagnosi Funzionale (ai sensi art. 3 Legge 104/92).

DOCUMENTO: Diagnosi Funzionale

Describe la compromissione funzionale della situazione psicofisica dell'alunno in situazione di handicap, tramite acquisizione di elementi clinici e psicosociali. Evidenzia potenzialità e capacità dell'alunno. La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

CHI LO REDIGE: Secondo la Legge 104/92 compete all'ASL o Enti convenzionati sulla base del Verbale del Collegio d'Accertamento.

QUANDO: Per alunni di prima iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'iscrizione scolastica. Per alunni già iscritti va rinnovata obbligatoriamente al passaggio di ogni ordine e grado di scuola entro i mesi di aprile/maggio. Inoltre, in presenza di nuovi elementi e in situazione di particolare gravità può essere aggiornata in qualsiasi momento del percorso scolastico dell'alunno.

DOCUMENTO: Piano Educativo Individualizzato (PEI)

E' lo strumento attraverso il quale si concretizza l'individualizzazione dell'insegnamento in favore dell'alunno certificato. Al suo interno vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno; è parte integrante e operativa del "progetto di vita"; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Deve essere valutato in itinere in quanto documento revisionabile per funzione e definizione.

CHI LO REDIGE: Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, con la consulenza ed eventuale collaborazione degli operatori dell'Ente Locale e dell'Ente sanitario. I genitori vengono informati rispetto al percorso progettato e firmano la copia originale del P.E.I. il PEI sarà elaborato sul modello ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, delle disabilità e della salute o International Classification of Functioning, Disability and Health, definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002).

QUANDO: La prima parte contenente l'analisi della situazione di partenza e la progettazione educativo - didattica viene compilata entro il mese di ottobre-novembre. Le restanti parti vengono compilate in corso d'anno. Tutte le parti sono soggette a revisione ed eventuale modifica in itinere. Viene consegnato in segreteria completato in tutte le sue parti nel mese di giugno. Il P.E.I è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curricolari ed extracurricolari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dell'alunno in ordine:

- allo sviluppo globale della identità personale;
- alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;
- allo sviluppo di competenze motorio-prassiche, comunicativo - relazionali, linguistiche e logiche;
- in rapporto alle effettive potenzialità dell'allievo rispetto al grado di istruzione.

Il Piano Educativo Individualizzato periodicamente, infatti, viene sottoposto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Iniziale, Verifica Intermedia e la Verifica Finale.

I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.

VALUTAZIONE

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del Piano Educativo Individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art.16 L.104/92).

L'O.M. n. 128/99 (ribadita dall'O.M. n. 126/2000) afferma che:

- nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali;
- per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione trimestrale o quadriennale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato;
- qualora la gravità del caso lo preveda, il Piano Educativo Individualizzato sarà diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. In questo caso il Consiglio di Classe valuta i risultati di apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali.

DOCUMENTO: Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli Accordi di Programma).

CHI LO REDIGE: Secondo gli Accordi di Programma è redatto dai docenti curricolari e di sostegno (e, ove presente, con la partecipazione dell'operatore psicopedagogico), in collaborazione con i familiari o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno e con la consulenza degli specialisti dell'ASL (o enti accreditati e convenzionati).

QUANDO: Il P.D.F. viene aggiornato alla fine della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e infine al 3° anno della scuola secondaria di secondo grado. Viene inoltre redatto ad ogni nuova segnalazione.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DSA certificati legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare, compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà.

DOCUMENTO: Piano Educativo Personalizzato (PDP)

CHI LO REDIGE: Coordinatore di classe, componenti Consiglio di classe.

QUANDO: Stilare il PDP sulla base della diagnosi entro novembre o se arriva diagnosi in corso d'anno aspettare il tempo necessario per stabilire la programmazione da fare dopo l'osservazione. Il PDP può essere modificato in corso d'anno a seconda delle necessità, andrà verificato a fine anno scolastico. La compilazione spetta sempre alla scuola e questo può avvenire durante l'anno anche inoltrato. Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013); tale documento costituirà un allegato RISERVATO della programmazione di classe.

Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti:

descrizione del profilo didattico/cognitivo dello studente con allegata certificazione redatta dallo specialista;

- strategie per lo studio – strumenti utilizzati;
- strategie metodologiche e didattiche adottate;
- strumenti compensativi;
- criteri e modalità di verifica e valutazione;
- assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia.

Ogni docente dovrà allegare alla propria programmazione, una specifica programmazione delle azioni dispensative e attività compensative che utilizzerà nel corso dell'anno scolastico.

Al termine di ogni quadrimestre il Consiglio di classe verificherà la situazione didattica degli studenti DSA, fissando un punto all'OdG dei Consiglio di classe riuniti in sede di scrutinio (Monitoraggio). Il PDP, una volta redatto, deve essere consegnato alle famiglie, al fine di consentire azioni sinergiche scuola, famiglia e alunno. Nella progettazione del PDP dovranno essere indicate le

modalità di accordo tra i docenti e la famiglia. Nell'ottica della didattica individualizzata e personalizzata, lo strumento compensativo non rappresenta e non deve essere visto come una facilitazione, piuttosto come il mezzo per compensare la difficoltà determinata dal disturbo e consentire il pieno dispiegarsi delle altre abilità. È importante sottolineare che gli strumenti compensativi cambiano in base al soggetto e in base all'età (D.P.R. n°122 del 22/06/09).

LA CERTIFICAZIONE

La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

In caso di Rifiuto

Il PDP non diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno. Nel primo consiglio di classe utile si verbalizza che nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia il Consiglio di Classe si riserva di riformularlo e di riproporlo l'uso in caso di necessità.

VALUTAZIONE E VERIFICA

La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologici – didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (art.10 del D.L. n.122 del 22 giugno 2009).

GLI ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO- LINGUISTICO E CULTURALE

Attraverso la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, la C.M. n 8/13 e la nota 22/11/2013, si è inteso prospettare un ampliamento della sfera di intervento a favore di alunni che, per cause diverse e per periodi anche temporanei, presentino difficoltà tali da condizionarne negativamente il percorso di sviluppo e di apprendimento esponendoli al rischio del non raggiungimento del "successo formativo". Si pongono delle indicazioni organizzative sull'inclusione di quegli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che presentano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale culturale e linguistico.

A questa tipologia di alunni la Direttiva estende i benefici della L.170/10, cioè le misure compensative e dispensative oltre all'eventuale redazione, **di un P.D.P.** in via del tutto eccezionale

che deve essere acarattere transitorio cioè adottato per il tempo ritenuto strettamente necessario ad un adeguato recupero ricordando di privilegiare possibilmente le strategie educativo didattiche.

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO E CULTURALE

Tali tipologie di BES, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti dovranno essere di carattere transitorio.

AREA DELLO SVANTAGGIO LINGUISTICO

Generalmente è un gruppo eterogeneo sia per nazionalità sia per livello di conoscenza della lingua italiana, e presenta problematiche differenti:

- totale non conoscenza della lingua italiana (NAI-Neo Ammessi in Italia);
- conoscenza della L2 frammentaria e legata alle necessità della vita quotidiana;
- limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche;
- difficoltà nello studio delle varie discipline;
- difficoltà nell'inserimento e nell'integrazione.

Tutte le attività sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza sia per gli alunni stranieri, sia per coloro che provengono da altre scuole o da altre città italiane.
- Facilitare l'ingresso a scuola degli alunni stranieri, sostenendoli nella fase di adattamento al nuovo contesto.
- Favorire un clima di accoglienza nella scuola, che prevenga e rimuova eventuali ostacoli all' integrazione.
- Costruire un "clima favorevole" all'incontro con altre culture e con le storie di ogni bambina e ogni bambino.
- proporre modalità di intervento efficaci al fine dell'apprendimento della lingua italiana come L2.
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza, delle relazioni interculturali, del rapporto scuola/famiglia

I criteri che il consiglio di classe utilizzerà per stabilire la necessità di un PDP sono i seguenti:

- informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell'alunno;
- risultati del test linguistico o prove di materia che accertano le competenze in ingresso;

- livello di scolarizzazione dell'alunno;
- durata della permanenza in Italia / arrivo in Italia;
- lingua di origine.

Valutazione alunni stranieri

Nella valutazione degli alunni stranieri è necessario considerare la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'italiano come L2, prospettando il raggiungimento degli obiettivi in termini che possono non essere a breve termine.

L'acquisizione della lingua adeguata allo studio è un traguardo alto, che va perseguito con costanza e determinazione, ma è valutabile, soprattutto, nei progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, nella progressiva acquisizione di un metodo di studio, nell'impegno e nella partecipazione costante ai corsi L2. Infatti, è consigliabile limitare il PDP alle situazioni di reale necessità, passando a una programmazione curricolare, non appena possibile.

Per facilitare il lavoro dei docenti che dovranno elaborarlo, la referente stranieri e i docenti L2 saranno a disposizione dei coordinatori di classe, i quali chiederanno ai docenti delle diverse aree disciplinari di definire i nuclei tematici, le misure dispensative e compensative adottabili per lo studente.

Il consiglio di classe, potrà, anche elaborare un percorso personalizzato che preveda la temporanea sostituzione di alcune discipline, che presuppongono una specifica competenza linguistica, con attività di alfabetizzazione e consolidamento linguistico.

Ne consegue che le discipline sostituite non verranno valutate per tutta la durata del percorso personalizzato. Quando l'alunno raggiungerà il livello adeguato si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei tematici di tali discipline.

ALUNNI PLUSDOTATI O AD ALTO POTENZIALE

Con la nota 562 del 3 aprile 2019 il MIUR ha ritenuto corretto inserire gli alunni plusdotati nell'elenco dei BES. Da ciò emerge con chiarezza che anche l'alunno plusdotato ha bisogno di attenzioni particolari per non disperdere il suo talento. Per un accertamento ufficiale, il ragazzo dotato di un'intelligenza sopra la media deve essere sottoposto a dei test specifici, in seguito a questi verrà rilasciata una certificazione. Questi studenti se non adeguatamente seguiti e stimolati possono ritrovarsi soli e scegliere di nascondere la propria intelligenza per sembrare uguale agli altri, per non sentirsi inadeguati e "diversi". Gli studenti che manifestano queste doti spiccate hanno diritto a piani di studio personalizzati (PDP) che gli consentano di esprimersi al meglio.

INVALSI

Gli insegnanti terranno conto della normativa vigente in tema di somministrazione delle prove invalsi e delle disposizioni di anno in anno impartite dall'Ente stesso. Solitamente per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti nel PDP e un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 15 minuti per ciascuna prova). In base al D. Lgs. 62/2017 hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti con:

1. disabilità certificata
2. certificazione di DSA

STRUMENTI FUNZIONALI

Il protocollo di accoglienza è anche il contenitore di una serie di **strumenti funzionali** all'inclusione e al consolidamento delle competenze gestionali ed organizzative dell'Istituzione Scolastica.

Di seguito si elencano strumenti, strategie e progetti messi in atto per favorire l'inclusione:

- **griglie osservative** per l'identificazione di prestazioni atipiche;
- **questionari** di gradimento e valutativi per studenti, genitori e docenti;
- **modelli** quali il verbale di consegna della diagnosi, il verbale di rinuncia al PDP, il verbale dei Consigli di classe, il format del PEI e del PDP, ecc.;
- **convenzioni** stipulate dall'Istituzione Scolastica con associazioni ed enti come ad esempio i Protocolli d'Intesa tra Scuola ed altre agenzie del territorio;
- **formazione continua** del personale docente;
- **sportello d'ascolto** coordinato dal referente per l'inclusione;
- **sportelli didattici** per il consolidamento del metodo di studio;
- **laboratori didattici** per sviluppare la competenza compensativa sull'uso delle tecnologie;
- **materiale specifico** (articoli, normativa, riviste, sitografia, ecc.) in un'area dedicata della biblioteca.
- **Azioni a livello territoriale**, La direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS - Centri Territoriali di Supporto, di cui l'Istituto è sede, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle buone prassi.